

2017, fascicolo 1

Cesare Vaccà

*Le Sezioni unite ed i punitive damages: una significativa
circolazione di un modello?*

30 ottobre 2017

Le Sezioni unite ed i punitive damages: una significativa circolazione di un modello?

Cesare Vaccà

Avvocato, Professore di Diritto Privato Università di Milano-Bicocca

L'articolo considera dapprima alcuni noti casi che hanno indotto la Corte Suprema degli Stati Uniti a porre degli argini alla concessione dei punitive damages nelle cause civili.

L'articolo percorre, poi, le decisioni che, nel nostro Paese in sede di deliberazione di sentenze statunitensi caratterizzate dalla concessione dei danni punitivi hanno dovuto affrontare il tema della compatibilità con il nostro ordinamento di una condanna avente anche finalità sanzionatorie e deterrenti.

E' esaminata, infine, la sentenza n. 16601 resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione il 5 luglio 2017, che appare senz'altro di spiccata rilevanza per molte ragioni: considerata l'evoluzione della nozione di ordine pubblico essa nega, infatti, che possano ravvisarsi ragioni ostative alla riconoscibilità di sentenze statunitensi che si pronuncino favorevolmente sui punitive damages; esclude che debba continuarsi a considerare estranea al sistema della responsabilità civile la funzione sanzionatoria, alla luce anche di non pochi elementi già presenti nel nostro ordinamento; invita, infine, il legislatore a considerare senza pregiudizi la delicata questione.

Sommario

- 1. I tratti dei punitive damages***
- 2. I punitivi damages di fronte alla giustizia italiana***
- 3. Le Sezioni Unite si pronunciano rendendo un principio di diritto nell'interesse della legge***

1. I tratti dei punitive damages

I *punitive damages*, o *exemplary damages* secondo la dizione britannica, hanno natura *non compensatory*, e sono liquidati a favore del danneggiato in aggiunta ai *compensatory damages*: mentre quest'ultima espressione corrisponde al risarcimento della tradizione di *civil law*, la prima assolve ad una vera e propria funzione sanzionatoria nei confronti del soggetto che –essenzialmente nell'ambito del *tort*, quindi della sfera extracontrattuale- si sia comportato in modo eticamente riprovevole, scorretto, malvagio, violento o fraudolento.

I *punitive damages*, pertanto, non hanno lo scopo di risarcire il danneggiato, bensì di punire il danneggiante: vengono infatti riconosciuti qualora quest'ultimo abbia agito in malafede, o per colpa grave, oppure abbia creato un grave rischio per la salute, la sicurezza ed il benessere delle persone.

L'origine di questa figura è fatta risalire all'Inghilterra del XIV secolo, quale condanna di una condotta disdicevole, sviluppatasi in un sistema ove la distinzione fra illecito civile ed illecito penale è sempre stata più sfuocata rispetto alla nostra tradizione¹, rispetto alla quale viene talvolta prospettata la assimilabilità alle cosiddette pene private delle quali beneficia il danneggiato².

I *punitivi damages* in Inghilterra sono andati assumendo una peculiare connotazione quale sanzione specie per le violazioni commesse da organi pubblici e sono, comunque, oggetto di riflessione: la *Law Commission*, autorità indipendente britannica presieduta da un giudice della High Court cui è conferito il compito di mantenere efficace l'ordinamento proponendo agli organi legislativi sia nuove leggi, sia l'abrogazione di quelle obsolete od inefficaci, da tempo con un ponderoso studio ha indicato possibili alternative nell'eventualità del superamento dell'attuale sistema³.

Negli Stati Uniti, invece, si è enfatizzata la loro funzione deterrente, volta ad indurre in modo esemplare non soltanto il responsabile, ma chicchessia, ad astenersi in futuro da porre in essere comportamenti simili a quello sanzionato: tuttavia, proprio questa prospettiva ha portato ad applicazioni estreme, in seguito alle quali gran parte delle legislazioni statali ha adottato limitazioni più o meno rigorose.

Non è estranea alla impressionante lievitazione degli importi accordati a titolo di *punitive damages* la circostanza che negli Stati Uniti i procedimenti per responsabilità civile

¹ J. H. Merryman, *La tradizione di civil law*, Milano, 1973, p. 131 (trad. it. di *The Civil law Tradition*, Stanford University Press, 1969).

² *Le pene private*, F.D. Busnelli e G. Scalfi (a cura di), Milano, 1985.

³ Law Commission, *paper n. 132, Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages, Special Report*, London 1993, p. 127: "In conclusion, we do not accept the a priori argument that the purpose of the law of civil wrongs is exclusively to provide compensation and find the argument that 'punishment' ought to take place within the criminal law or only in conjunction with the protections afforded by the criminal law unconvincing. We further believe, subject to the views of consultees, that the pragmatic objections to the assessment of exemplary awards are in the process of or are capable of being surmounted. It is our provisional view that the argument that exemplary damages have a useful role to play is persuasive, but in Part VI we present the full range of options (including the abolition of exemplary awards) for consultees' consideration".

si caratterizzano per l'intervento in primo grado della giuria, cui sono demandate le questioni di fatto, mentre il giudice decide quelle di diritto: anche in ciò, ai nostri occhi, è ravvisabile una non netta demarcazione fra la sfera penale e quella civile, ed è un dato di fatto che le giurie siano assai generose nell'accordare importi pressoché invariabilmente destinati ad essere ridimensionati dalle Corti chiamate a pronunciarsi in sede di ricorso del soccombente.

Il caso che ha dato modo alla Corte Suprema di dettare i criteri per arginare la inquietante lievitazione dei *punitive damages* ha riguardato un medico che nel 1990 acquistò a quarantamila dollari presso un concessionario un'auto Bmw nuova⁴, scoprendo in seguito che era stata riverniciata in conseguenza dei danni riportati prima della vendita.

Nel corso del giudizio emerse che questo era il normale comportamento di Bmw ogniqualvolta i danni riportati durante i trasporti non eccedessero il 3% del prezzo di listino.

In primo grado Bmw venne condannata dalla giuria al pagamento di quattromila dollari a titolo di danni compensativi e quattro milioni di dollari a titolo di *punitive damages*, motivati in ragione della “*gross, oppressive and malicious fraud*” (*malice* nella nostra cultura corrisponde sostanzialmente al dolo) ravvisabile nell'aver nascosto all'acquirente le riparazioni che avevano interessato un costoso veicolo venduto come nuovo.

Alla astronomica cifra –ed alla esorbitante sproporzione fra le due facce della condanna – il rapporto è di 1 a 500- la giuria pervenne facendo leva sul profilo sanzionatorio-deterrente, calcolando il plausibile numero di casi in cui, per anni, Bmw of North America aveva operato in questo modo: una sanzione, quindi, *ex post* per tutti i pregressi comportamenti fraudolenti o, quantomeno, commercialmente scorretti⁵.

Su ricorso della Bmw la Corte d'Appello dell'Alabama dimezzò l'importo dei

⁴ U.S. Supreme Court BMW of North America Inc. v. Ira Gore jr. 517 U.S. 559 (1996) 116 S.Ct. 1589 in Westlaw.

⁵ E' un dato di fatto, e viene sottolineato in giudizio dal danneggiato, che all'atto della rivendita un'auto riverniciata in quanto incidentata si svaluta sensibilmente: nel caso di specie, fra l'altro, pare che la riverniciatura non fosse neppure molto accurata.

punitive damages, ma la pur sempre esorbitante somma di due milioni di dollari venne successivamente ritenuta ‘*grossly excessive*’ dalla Corte Suprema federale, che ridusse l’importo a cinquantamila dollari formulando tre regole da osservare nella liquidazione dei *punitive damages*: il non elevato grado di reprovevolezza del comportamento di Bmw - fra l’altro non era ravvisabile alcun pericolo per la salute o la sicurezza delle persone- la sproporzione fra le voci di danno liquidate, ed infine la comparazione fra l’ammontare liquidato a titolo di *punitive damages* e le sanzioni penali ed amministrative che avrebbero potuto applicarsi alla stessa Bmw in ragione dei suoi ‘*fraudulent purposes*’ commerciali.

Un altro caso che, in tutto il mondo, ha acceso i riflettori sui *punitive damages* è quello egualmente deciso dalla Corte Suprema⁶: un fumatore di tre pacchetti di sigarette al giorno morì a 67 anni a causa di un tumore ai polmoni e la vedova agì in giudizio nei confronti di Philip Morris, il produttore delle sigarette fumate dal marito.

Come è noto, a fondamento delle numerose sentenze statunitensi in tema di ‘*tobacco litigation*’, vi è l’imputazione di una condotta di mala fede ai produttori di sigarette, in quanto i rischi da fumo erano a loro ben noti quantomeno dagli anni sessanta, ma sono stati maliziosamente occultati, e sono state –anzi- realizzate campagne pubblicitarie volte ad associare l’idea del fumo a quella del benessere fisico, facendo altresì tavola ricorso a pseudo ricerche scientifiche volte a negare i rischi del fumo.

Alla vedova vennero in primo grado riconosciuti 821 mila dollari a titolo di *compensatory damages* e settantanove milioni e mezzo di dollari a titolo di *punitive damages*⁷; dopo alterne sentenze, anche in sede di rinvio da parte della Corte Suprema federale ai giudici dell’Oregon, Philip Morris nel 2011 ha pagato la somma complessiva di 99 milioni di dollari, comprensiva degli interessi maturati.

Nello sterminato repertorio delle sentenze che hanno accordato *punitive damages* d’importo per noi sbalorditivo, merita richiamare anche il ben noto caso⁸ della signora

⁶ Supreme Court of the United States *Philip Morris USA v. Williams*, 549 U.S. 346 (2007), 556 U.S. 178 (2009).

⁷ A commento della prima delle due decisioni della Corte Suprema, G. Ponzanelli, *I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip Morris della Corte Suprema Americana*, in *Foro it.*, 2008, IV, c. 178 ss.

⁸ *Liebeck v. McDonald's Restaurants, P.T.S., Inc.*, No. D-202 CV-93-02419, 1995 WL 360309 (Bernalillo County, N.M. Dist. Ct. August 18, 1994).

settantanovenne che nel tentativo di aprire il coperchio della tazza di caffè acquistata da McDonald's appoggiandola sulle ginocchia, riportò ustioni di terzo grado alle ginocchia stesse, che resero necessario un trapianto cutaneo e trattamenti medici protrattisi per due anni.

Emerse poi, nel corso del giudizio, che nel decennio 1982-1992 si erano verificati almeno altri 700 analoghi casi di ustioni, pur se non tutti di eguale entità.

Rispetto all'iniziale liquidazione da parte della giuria di 200.000 dollari quale risarcimento, e due milioni e settecentomila a titolo di *punitive damages*, la decisione definitiva ha ridotto a 480.000 dollari la seconda voce.

Non a caso ai *punitive damages* negli Usa si coniuga, con una efficace espressione, il '*windfall myth*', il mito di poter facilmente raccogliere la manna che piove dal cielo, miracolo cui certo non sono estranei i legali ai quali il sistema di *contingency fee* o patto di quota lite che dir si voglia - fa premio mediamente della metà di quanto riconosciuto al cliente: abbastanza inevitabile, quindi, che molti Stati progressivamente reagissero dotandosi di strumenti legislativi, cosiddetti '*split-recovery*', a norma dei quali una percentuale di ogni importo liquidato a titolo di *punitive damages* compete allo Stato stesso, che la destina ad iniziative di rilevanza etica e sociale, quali sono, ad esempio, i fondi a favore delle vittime di reati; al contempo in gran parte degli Stati vi sono precisi limiti, spesso in sede legislativa, altre volte giurisprudenziale, volti a contenere esorbitanti liquidazioni⁹.

⁹ **Alabama:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 150.000 \$; **Arkansas:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 500.000 \$; **Arizona:** nessun limite, ma non possono essere '*excessive*'; **California:** nessun limite, ma devono essere in '*reasonable relationship to other damages*'; **Colorado:** non possono eccedere il risarcimento del danno; **Connecticut:** 2 volte il risarcimento del danno; **Delaware:** nessun limite; **Washington D.C.:** nessun limite, se non quello del '*grossly excessive*'; **Florida:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 500.000 \$; **Georgia:** al massimo 250.000 \$; **Hawaii:** nessun limite, ma l'ammontare deve essere '*reasonable*'; **Idaho:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 250.000 \$; **Illinois:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno; **Indiana:** non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno o, comunque, di 50.000 \$; **Iowa:** nessun limite; **Kansas:** inferiori al reddito annuo lordo del convenuto, o comunque di 5 milioni di \$; **Kentucky:** nessun limite; **Louisiana** (ordinamento notariamente di *civil law*): i *punitive damages* in linea di massima non sono riconosciuti; **Maine:** nessun limite; **Maryland:** nessun limite, ma non possono essere '*excessive*'; **Massachusetts:** i *punitive damages* in linea di massima non sono riconosciuti; **Michigan:** sono riconosciuti soltanto gli '*exemplary damages*' nei casi più gravi, tendenzialmente in presenza di reati; **Minnesota:** nessun limite, ma l'ammontare non deve essere '*excessive*'; **Mississippi:** devono essere correlati al reddito del convenuto; **Missouri:** non maggiori di 5 volte il risarcimento del danno o, comunque, di 500.000 \$; **Montana:** meno di 10 milioni di \$ o, comunque non superiori al 3% del reddito netto annuo del convenuto; **Nebraska:** è preclusa ogni forma di *punitive damages*;

I tratti punitivi ed espiatori della condotta del danneggiante mantengono, comunque, inalterata la loro funzione grazie alle legislazioni dei singoli Stati recanti divieti e limitazioni alla assicurabilità dei *punitive damages* che, ove consentita, ridurrebbe con tutta evidenza, ad un simulacro la loro indubbia funzione sanzionatoria e deterrente.

2. I *punitive damages* di fronte alla giustizia italiana

Nelle nostre aule giudiziarie la voce dei danni punitivi (come, per consolidata traduzione, sono definiti) risuona sempre più spesso, non soltanto in sede di delibazione di sentenze statunitensi ma anche nell'applicazione di norme dell'ordinamento nazionale nelle quali si vuole vedere –più o meno fondatamente- l'eco di questa discussa figura peculiare degli ordinamenti di *common law*.

Fra i casi più noti, innanzitutto la Corte d'appello di Napoli si è pronunciata in relazione alla delibazione di una sentenza californiana recante la condanna per concorrenza sleale e contraffazione di marchio: la particolarità risiede nella circostanza che l'illecito è stato commesso tramite internet, mediante la creazione di un *website* contraddistinto dai segni distintivi altrui ove erano commercializzati beni e servizi¹⁰.

Un comportamento doloso le cui conseguenze, come ben sottolineato dalla Corte, si producono globalmente, imponendo così l'adattamento delle tradizionali formule per la determinazione del *locus commissi delicti*.

La sentenza napoletana è lineare nell'indicare le ragioni che precludono l'esecuzione in Italia delle decisioni volte a liquidare i *punitive damages*: come è noto, dal

Nevada: non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 300.000 \$; **New Hampshire**: i *punitive damages* in linea di massima non sono riconosciuti; **New Jersey**: non maggiori di 5 volte il risarcimento del danno, o comunque di 350.000 \$; **New Mexico**: nessun limite; **New York**: nessun limite; **North Carolina**: non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 250.000 \$; **North Dakota**: non maggiori di 2 volte il risarcimento del danno, o comunque di 250.000 \$; **Ohio**: nessun limite, ma non possono essere 'arbitrary'; **Oklahoma**: non superiori al risarcimento del danno, o di 100.000 \$; **Oregon**: nessun limite; **Pennsylvania**: nessun limite; **Rhode Island**: nessun limite; **South Carolina**: non maggiori di 3 volte il risarcimento del danno, o comunque di 500.000 \$; **South Dakota**: nessun limite; **Tennessee**: non maggiori di 2 volte il risarcimento del danno, o comunque di 500.000 \$; **Texas**: nessun limite, ma non possono essere 'manifestly unjust'; **Utah**: nessun limite; **Vermont**: nessun limite; **Virginia**: non più di 350.000 \$; **Washington**: i *punitive damages* in linea di massima non sono riconosciuti; **West Virginia**: nessun limite; **Wisconsin**: non maggiori di 2 volte il risarcimento del danno, o comunque di 200.000 \$; : nessun limite.

¹⁰ App. Napoli Sez. I, 4 gennaio 2010.

1995 al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia non osta più la contrarietà 'all'ordine pubblico italiano', bensì semplicemente 'all'ordine pubblico' nell'accezione internazionale¹¹, che è "costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico - giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico"¹², sì che "la nozione di ordine pubblico internazionale [...] non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno [...] dovendo, di contro ravvisarsi nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale"¹³).

Siamo, pertanto, di fronte alla circolazione transnazionale delle regole, fenomeno che viepiù caratterizza l'odierno diritto, ma ciò necessita, comunque, di parametri certi onde evitare di dilatare la sfera della discrezionalità¹⁴.

Opportunamente la Corte di appello di Napoli rileva come la sentenza statunitense non dia alcuna prova del danno effettivo derivante dalla violazione dei marchi commerciali dell'attore protrattasi per quattro o cinque mesi, ma nondimeno riconosca i *punitive damages* in relazione alla violazione di un diritto tutelato dalla legge come deterrente nei confronti del futuro utilizzo dei marchi stessi da parte del convenuto.

Accordare una somma di denaro in assenza della prova di danni effettivi, a totale discrezionalità ed in funzione deterrente ed afflittiva, si pone in contrasto con l'ordine

¹¹ L. 31 maggio 1995, n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale, art. 64, lett. g: la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando "le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico".

¹² Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978: a norma "dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1980, resa esecutiva con L. 10 giugno 1985, n. 301, ciascuno Stato contraente può rifiutare il riconoscimento di un divorzio (o di una separazione personale) se è "manifestamente incompatibile con il suo ordine pubblico".

¹³ Cass. civ. Sez. lavoro, 19 luglio 2007, n. 16017: "la nozione di ordine pubblico internazionale [...] non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, in modo da ridurre l'efficacia della legge straniera ai soli casi in cui detta legge sia più favorevole al lavoratore di quella italiana, così da escludere la possibilità di una comparazione dei trattamenti complessivi destinati al lavoratore nei singoli ordinamenti; in tale direzione, non può ritenersi sussistere coincidenza tra le norme inderogabili dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore e i principi di ordine pubblico, dovendo, di contro, questi ultimi ravvisarsi nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale" i

¹⁴ Sulla circolazione dei modelli giuridici. R. David, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, 2004.

pubblico per la estraneità sia agli ordinamenti dell'Europa continentale, sia a quello italiano, fondato su una netta separazione tra sanzioni civili e penali¹⁵.

La Corte napoletana non può, quindi, che ritenere contrarie all'ordine pubblico le sentenze che si prefiggono anche finalità deterrenti, sanzionatorie o punitive mediante somme determinate discrezionalmente dal giudice, avulse da qualsiasi prova dell'esistenza del danno, ed in modo non dissimile è indirizzata la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, sovente in ambito giuslavoristico, orientata a rispettare la correlazione fra danno e risarcimento¹⁶.

Su di un piano assai diverso si colloca l'azione intrapresa presso la Corte di appello di Torino da un giovane (trentasettenne all'epoca del sinistro) reso totalmente disabile da una lesione permanente provocatagli da un difettoso macchinario industriale prodotto in Italia: due identiche sentenze della Corte Suprema di Cambridge (Massachusetts) gli avevano riconosciuto il diritto di ottenere indennizzi di notevole

¹⁵ Cass. civ. sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, escluse le finalità punitive del risarcimento del danno, ha delineato le regole per la sua prova: *“poiché il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d'un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletati potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale; l'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate”*.

¹⁶ Sentenza della Corte, sez. IV, Arjona Camacho (causa C-407/14) 17 dicembre 2015, che enuncia il principio che segue: *“L'articolo 18 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che, affinché il danno subito a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato, tale articolo impone agli Stati membri che optano per la forma pecuniaria di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, secondo le modalità da questi fissate, disposizioni che prevedano il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra integralmente il danno subito”*; ancor più esplicitamente sentenza della Corte, sez. III, 13 luglio 2006, Cannito (procedimenti riuniti da C-295/04 a C-298/04) che conclude *“Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell'ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell'ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto”*.

consistenza da due società appartenenti al medesimo gruppo italiano produttore del manufatto¹⁷.

Un infortunio sul lavoro, quindi, in relazione al quale la Corte torinese dichiarò il riconoscimento e l'efficacia in Italia di una soltanto delle due sentenze¹⁸, e questa decisione giunse successivamente al giudizio della Corte di cassazione¹⁹.

La particolarità del caso, dal punto di vista che qui si considera, risiede nella circostanza che le due sentenze statunitensi, pur liquidando complessivamente circa 18 milioni di dollari, mai menzionano i *punitive damages*: lecito pensare che dovendo il giudicato trovare riconoscimento ed esecuzione in Italia la Corte del Massachussets abbia deliberatamente ritenuto opportuno non fare alcuna menzione ai *punitive damages*, pur se la imbarazzante somma liquidata li evoca con immediatezza?

La Corte torinese (efficacia dell'*escamotage* della Corte del Massachussets ?) da un lato esclude che possa affermarsi in via presuntiva la ricorrenza dei *punitive damages*, dall'altro ricorre ampiamente alle presunzioni escludendo la configurabilità di interessi usurari, o ritenendo il danno ascrivibile a profili diversi da quelli punitivi, quali il danno biologico o alla vita di relazione, nella perdita della capacità lavorativa anche in rapporto alla giovane età del danneggiato, scordando che negli Stati Uniti la condanna di tipo punitivo è comminata secondo criteri che prescindono dalle sofferenze del danneggiato; infine, neppure valuta la circostanza che negli Usa il giudizio si era svolto in contumacia, circostanza ivi ritenuta riprovevole e meritevole di sanzione punitiva, né si interroga sulle ragioni che hanno portato ad una condanna di importo pari a volte volte il richiesto, segnando così una plateale distanza dal sistema italiano di risarcimento del danno.

I cripto-danni punitivi accordati dalla Corte del Massachussets vengono, invece, riscontrati dal Supremo Collegio che cassa con rinvio ad altra sezione torinese la decisione, ricordando che nella nostra tradizione l'idea di sanzione è estranea al

¹⁷ Le due eguali sentenze, rese il 7 aprile 2004 avevano condannato le società convenute a pagare ciascuna al danneggiato la somma di 5.000.000,00 \$, oltre agli interessi maturati, pari a 3.951.815,40 \$.

¹⁸ Corte di appello di Torino, 18-29 settembre 2009.

¹⁹ Cass. Civ., sez I, 8 febbraio 2012, n. 1781.

risarcimento del danno, avendo la responsabilità civile il “*compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell’obbligato, ma occorre altresì la prova dell’esistenza della sofferenza determinata dall’illecito, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re ipsa*”²⁰).

Quello che è comunemente considerato il *leading case* italiano in tema di danni punitivi, vale a dire Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183²¹, trova ascendenza in una sentenza della Corte di appello di Venezia che, facendo ricorso anche ad accurati riferimenti comparatistici, escluse che negli ordinamenti dell’Europa continentale possano trovare riscontro i *punitive damages*.

Il tragico caso sottoposto ai nostri giudici ha riguardato la delibazione della sentenza di una Corte dell’Alabama che condannò una società italiana a pagare un milione di dollari alla madre di un ragazzo deceduto in un incidente motociclistico per aver perso il casco a causa di un difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura, prodotta per l’appunto dalla società italiana.

Non è secondario sottolineare che è stata questa una delle molteplici azioni promosse dall’attrice, che già aveva ottenuto ragguardevoli somme dalla conducente

²⁰ In Cass. civ. sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10024 si legge che “*scarsamente significative appaiono anche le condizioni familiari e sociali del soggetto leso, talora considerate indice della sensibilità del danneggiato e dunque del grado della sofferenza patita soprattutto in relazione alla lesione dell’onore o della reputazione o del diritto all’identità personale ed all’immagine, ma che assai difficilmente paiono poter venire in rilievo per la riparazione in forma pecuniaria della sofferenza conseguita a lesioni personali.*

Più attendibile indice della sofferenza patita ai fini della equitativa liquidazione di un importo compensativo - che non può assumere connotazioni meramente simboliche - appare invece la gravità ed il tipo delle lesioni subite, sia sotto il profilo della lunghezza del periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) sia con riguardo all’entità dei postumi invalidanti permanenti, in relazione all’età (e, se del caso, al sesso) del soggetto leso”; in Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633 “è perciò irrilevante [...] la considerazione della capacità patrimoniale dell’obbligato che potrebbe correlarsi unicamente ad una finalità prevalentemente punitiva del risarcimento in relazione al particolare disvalore sociale della condotta cui l’evento si ricollega.

L’indennizzo infatti non ha e non può avere funzione reintegrativa delle sofferenze morali e dei torti giuridici subiti potendo solo soddisfare l’esigenza di assicurare al danneggiato un’adeguata riparazione come ‘utilità sostitutiva’. Senza dire poi che sarebbe estremamente difficile, se non impossibile - e comunque inesigibile da parte del giudice del merito - stabilire, in relazione alle capacità economiche del responsabile del danno (morale) gli esatti termini entro i quali l’accordato risarcimento possa assolvere nei di lui confronti ad una funzione punitiva’.

²¹ A commento di Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, G. Ponzanelli, *Danni punitivi? No, grazie*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1461 ss.

dell'auto che provocò l'incidente, dalla società produttrice del casco e da ulteriori soggetti convenuti in giudizio.

Il Supremo Collegio condivide il percorso seguito dalla Corte veneziana nel rilevare innanzitutto la carenza di qualsiasi indicazione circa i criteri seguiti per la determinazione sia dell'importo del risarcimento, sia della natura e della specie del danno arrecato, alla eliminazione delle cui conseguenze è volta la condanna; in secondo luogo sottolinea come non ci si possa esimere da una valutazione di eccessività della somma liquidata in relazione ai criteri generalmente seguiti dai giudici italiani.

Nel rigettare tutti i motivi addotti dalla ricorrente, la Cassazione ha modo di affrontare la questione prospettata dalla stessa secondo la quale il riconoscimento dei danni punitivi non sarebbe contrario all'ordine pubblico, in quanto anche il nostro ordinamento disporrebbe di istituti “*aventi natura e finalità sanzionatoria e afflittiva, quali la clausola penale e il risarcimento del danno morale o non patrimoniale*”.

Ma la clausola penale, innanzitutto, è priva di finalità sanzionatorie o punitive, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale mediante la preventiva estimazione della prestazione risarcitoria che, qualora secondo l'apprezzamento del giudice, dovesse eccedere i limiti dell'equilibrio contrattuale, può dallo stesso essere equamente ridotta, in ciò differenziandosi totalmente dai *punitive damages* che prescindono dal tipo di lesione del danneggiato e si caratterizzano per la sproporzione fra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito, per tacer poi del ruolo del giudice, che in un caso liquida, nell'altro riduce.

Bene avrebbe fatto, inoltre, la Corte a sottolineare che la somma indicata in contratto a titolo di penale è preventivamente concordata fra le parti, anche in ciò distaccandosi totalmente dai *punitive damages*, pur se l'esperienza anglosassone proprio in tema di penali contrattuali conosce una autonoma figura, senz'altro affine ai *punitive damages*: alla nostra nozione di penale corrisponde, infatti, la figura dei *liquidated damages*, cui può affiancarsi una *penalty* volta a sanzionare l'inadempimento rafforzando così la funzione deterrente che della penale è propria, la cui legittimità, tuttavia, è attualmente

negata proprio in quegli stessi ordinamenti ove si è sviluppata, mentre sembrerebbe godere di maggiore considerazione in Europa²².

Non meno infondata è qualsiasi equiparazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai danni punitivi: il primo corrisponde infatti ad una lesione subita dal danneggiato che, in ogni caso, deve essere provata; l'accento cade, inoltre, nella sfera del danneggiato e non del danneggiante, in quanto la finalità perseguita –*pecunia doloris* !- è quella di compensare –per quanto possibile- la lesione, mentre nel caso dei *punitive damages* non rilevano in alcun modo la sfera del danneggiato, l'entità e la tipologia del danno da questo subito, la corrispondenza fra l'ammontare del risarcimento e il danno stesso.

La decisione della Corte, in totale armonia con quella, impugnata, della corte veneziana, ancora una volta rimarca che nel vigente ordinamento punizione e sanzione sono estranee al risarcimento del danno, in quanto alla responsabilità civile è assegnato il compito di reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato mediante il pagamento di importi che tendano ad eliminare le conseguenze del danno arrecato: ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perchè non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, occorre la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito mediante concrete circostanze di fatto da cui presumerla, escludendo che la prova possa considerarsi *in re ipsa*²³.

Ai rapporti fra i *punitive damages* ed il nostro ordinamento è impressa una svolta dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 9978 del 16 maggio 2016, est. La Morgese, secondo la quale “*deve essere rimessa al Primo Presidente, perché valuti l'eventuale assegnazione alle*

²² C. Vaccà, *Appalto internazionale*, in *Il diritto del commercio internazionale*, a cura di A. Frignani, II ed., IPSOA, Milano, 1991, p. 330; così, negli Usa, l'*Uniform Commercial Code* considera nulla la penalty: UCC § 2-718 “*Damages for breach by either party may be liquidated in the agreement but only at an amount which is reasonable in the light of the anticipated or actual harm caused by the breach, the difficulties of proof of loss and the inconvenience or nonfeasibility of otherwise obtaining an adequate remedy. A term fixing unreasonably large liquidated damages is void as a penalty*”. Il Consiglio d'Europa (Resolution 78(3) of the Committee of Ministers of the Council of Europe) ha pubblicato nel 1971 la *Resolution on Penalty Clauses* volta a raccomandare la uniforme applicazione fra gli Stati della regola che consente la penalty clause, ma il cui importo può essere ridotto in sede giudiziaria qualora *manifestly excessive*.

²³ Cass. civ. Sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12767.

Sezioni Unite, la questione relativa alla riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. L'attuale vigenza nell'ordinamento del principio di non delibabilità, per contrarietà all'ordine pubblico, delle sentenze straniere che riconoscano danni punitivi desta infatti perplessità, alla luce della progressiva evoluzione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione del principio di ordine pubblico, originariamente inteso come espressione di un limite riferibile esclusivamente all'ordinamento giuridico nazionale, ma che è andato successivamente ad identificarsi con l'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela, comuni ai diversi ordinamenti, dei diritti fondamentali dell'uomo e desumibili dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria".

A monte di questa ordinanza, per lo più accolta quale epocale apertura nei confronti dei *punitive damages*, vi è la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 gennaio 2014 in sede di delibazione di tre sentenze statunitensi, ancora una volta concernenti un casco rivelatosi inidoneo all'uso con conseguenti danni per un motociclista²⁴.

Gli esiti, però, in questo caso, furono meno drammatici: il motociclista ha subito danni alla persona per un incidente avvenuto nel corso di una gara di motocross a causa dei vizi del casco prodotto in Italia e distribuito da una società statunitense: nel giudizio promosso dal danneggiato, anche nei confronti di un terzo soggetto, la società importatrice del casco, il distributore aveva accettato la proposta transattiva del motociclista, forfettariamente riferita anche ai danni punitivi, ed il giudice ha ritenuto sussistere un obbligo di manleva da parte del produttore italiano.

La Corte veneziana ha escluso la violazione del principio di ordine pubblico in quanto la condanna del produttore del casco non trova titolo nel risarcimento del danno

²⁴ Sentenza del 23 settembre 2008, esecutiva, della Circuit Court of the 17th Judicial Circuit for Broward Count (Florida), confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida, dell'11 agosto 2010, che aveva condannato la società italiana AXO Sport a pagare la complessiva somma di \$ 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell'11%, in seguito al procedimento giudiziario svoltosi davanti a quell'autorità; la sentenza del 14 gennaio 2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato \$ 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo dell'8%; la sentenza del 13 ottobre 2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l'ulteriore somma di \$ 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%.

in favore del motociclista danneggiato, bensì nell'obbligo di manleva del medesimo produttore nei confronti del distributore statunitense.

Il produttore italiano aveva avuto, peraltro, la possibilità di costituirsi nell'interesse del distributore e di difendersi nel giudizio contro il danneggiato, eventualmente contestando la propria responsabilità, ma non lo ha fatto, e mai ha sollevato obiezioni alla proposta transattiva del danneggiato stesso, che gli è stata comunicata ed è stata giudicata seria dal giudice americano tenuto conto del rischio della soccombenza nel giudizio che avrebbe comportato per il distributore –ed indirettamente per il produttore– un risarcimento ben maggiore del milione di dollari effettivamente corrisposto al motociclista dal distributore medesimo.

Il produttore è quindi nella condizione di subire gli effetti della transazione stipulata negli Usa avendone beneficiato, poiché ha successivamente concluso una propria transazione con il motociclista per l'esiguo importo di 50.000 \$, ammontare ritenuto accettabile da quest'ultimo in ragione di quanto già ricevuto dal distributore.

In questo modo il produttore ha tacitato le richieste del danneggiato nei suoi confronti, evitando l'accertamento della propria responsabilità nel merito; la sentenza americana si limita quindi a riconoscere che il produttore è tenuto a rifondere al distributore l'importo della transazione principale, senza specificare di quali voci di danno si tratti ed, ammesso anche che le parti nel determinare il *quantum* dell'accordo transattivo abbiano convenzionalmente considerato pure i danni punitivi, ad essi non è fatta però alcuna esplicita menzione.

L'ordinanza di rimessione alle S.U. sviluppa approfondite riflessioni sui limiti alla riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna al pagamento dei danni punitivi ed, al contempo, sulla opportunità di considerare la circolazione dei modelli giuridici i cui tempi e modalità sono accentuati dalla globalizzazione.

Se è vero, come ritenuto dalla già richiamata sentenza dello stesso Supremo Collegio relativa alla difettosità del macchinario causa di un infortunio sul lavoro ²⁵ che a giustificare il diniego di riconoscimento è sufficiente anche il solo dubbio dell'esistenza di una condanna ai *punitive damages*, non essendo necessario che nella pronuncia straniera ricorra la loro esplicita menzione, ne consegue che al giudice della delibazione, ai fini della verifica di compatibilità con l'ordine pubblico, si chiede di conoscere il percorso giuridico seguito dal giudice straniero, in particolare per quanto concerne la qualificazione della responsabilità e delle conseguenti voci di danno risarcibili, onde evincere la causa giustificatrice dell'attribuzione e potere, quindi, controllare la ragionevolezza e la proporzionalità di quanto liquidato all'estero in rapporto non solo alle specificità dell'illecito ed alle sue conseguenze dannose, ma altresì ai criteri risarcitori nazionali.

Ciò tenendo conto, come si legge nell'ordinanza del 16 maggio 2016, della evoluzione del concetto di ordine pubblico, che *“segna un progressivo e indivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall'ordinamento nazionale all'ingresso di istituti giuridici e valori estranei, purché compatibili con i principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, indirettamente, dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”*.

La giurisprudenza della Corte di cassazione non ha mancato di rilevare come il rispetto dell'ordine pubblico sia garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari stranieri, con riferimento non già all'astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano, bensì *“ai suoi effetti”*²⁶ quanto alla

²⁵ Cass. civ., sez I, 8 febbraio 2012, n. 1781.

²⁶ Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2013, n. 9483 ove, in tema di divorzio estero, che merita riportare ampiamente per la rilevanza e la chiarezza dei principi enunciati in tema di rapporti fra ordinamenti: *“la l. 218 del 1995, art. 64, lett. g) dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia, quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. La valutazione che deve compiere il giudice al quale, in caso di contestazione del riconoscimento automatico, venga richiesto l'accertamento del predetto requisito deve, di conseguenza, rivolgere il proprio esame sugli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non sulla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana [...] nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha, invece, fondato il giudizio di compatibilità degli effetti della pronuncia straniera rispetto al parametro dell'ordine pubblico interno ed internazionale su un'indagine, non*

compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento: “*in altri termini, l’ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente interno, poiché, altrimenti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato*”²⁷ .

Il principio di ordine pubblico, che tradizionalmente ha rappresentato un ostacolo alla circolazione di taluni modelli giuridici, va così affievolendosi a favore del sistema del diritto internazionale privato e può trovare un limite soltanto nella potenziale aggressione recata dalla figura giuridica straniera ai valori essenziali dell’ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale.

La lucida analisi dell’ordinanza affida pertanto al giudice della delibazione il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con questi valori, desumibili direttamente da norme e principi sovraordinati -costituzionali ed internazionali- dovendosi escludere il contrasto con i valori dell’ordinamento in presenza di una incompatibilità della norma straniera con l’assetto normativo interno qualora

consentita, del merito della decisione della Corte straniera, esaminandone la coerenza giuridica con la normativa americana e con i criteri di valutazione delle prove.

Così operando, la Corte d’Appello svolge un inammissibile sindacato di merito, del tutto estraneo all’oggetto del giudizio, dovendosi evidenziare che la valutazione di compatibilità non deve svolgersi sul rapporto giuridico dedotto ed esaminato dal giudice straniero, ma sugli effetti che la statuizione giudiziale può determinare nell’ordinamento italiano al fine di verificare se la produzione di tali effetti [...] determini una violazione del complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fundamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici tenuto conto del contesto Europeo, internazionale e convenzionale nel quali tali principi cardine etico giuridici sono da collocare?”.

²⁷ Il tema dell’ordine pubblico è affrontato anche da Cass. civ. sez. lavoro, 4 maggio 2007, n. 10215: “*l’ordine pubblico, limite all’applicabilità della legge straniera ai sensi dell’art 16, comma 1, L. cit., ed identificabile in norme di tutela di diritti fondamentali, dev’essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziali, con riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera bensì alla concreta applicazione che ne abbia fatto il giudice di merito ed all’effettivo esercizio della sua discrezionalità, vale a dire all’eventuale adeguamento di essa all’ordine pubblico (l’art. 16 cit., prevede la contrarietà all’o.p. non della disposizione legislativa straniera ma dei suoi effetti);*

che di conseguenza una norma straniera priva di alcuna tutela contro i licenziamenti ingiustificati, ossia non vietante [...] il licenziamento ad nutum, può essere astrattamente considerata contraria all’ordine pubblico, ma in ogni caso il giudice è tenuto alla relativa verifica con riferimento al caso di specie;

che la sentenza impugnata non riporta il testo della disposizione straniera in questione e si limita a dire che essa vieta soltanto i licenziamenti discriminatori; tuttavia il Tribunale ha accertato che nel caso in esame il licenziamento era fondato sul difetto di esecuzione della prestazione lavorativa durato per più mesi, tale fondamento bastando al rispetto dell’ordine pubblico internazionale nella materia lavoristica;

che quest’ordine pubblico non s’identifica necessariamente con quello interno, poiché, se così fosse, le norme di conflitto sarebbero in grado di funzionare solo quando conducano all’applicazione di norme materiali straniere aventi contenuto simile a quelle italiane, ciò che cancellerebbe la diversità fra sistemi giuridici e irragionevolmente renderebbe per larga parte inutile il diritto internazionale privato?”.

l'incompatibilità possa considerarsi 'temporanea', in quanto ascrivibile alla discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico.

Non può che sottolinearsi la portata dirompente di una simile interpretazione evolutiva che, astrattamente, socchiude la porta ad una più indolore sovranazionalizzazione delle regole giuridiche: con le parole dell'ordinanza, *“si tratta di un giudizio simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l'ordine pubblico soltanto nel caso in cui al legislatore ordinario sia precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una ipotetica norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari?”*.

Riportando, in modo ancor più esplicito, il discorso dal piano generale a quello particolare, l'ordinanza afferma che *“in questa prospettiva, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale (e, quindi, all'ordine pubblico internazionale) l'istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo: una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in astratto, solo quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme, in conseguenza di una valutazione, in concreto, che tenga conto delle ‘circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito’ secondo il Considerando 32 del Regolamento CE 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali?”*.

L'ordinanza, che apre la strada alla sentenza delle Sezioni unite 5 luglio 2017, n. 16601, propone, poi, una riflessione sui limiti della funzione riparatoria-compensativa quale unica finalità attribuibile al rimedio risarcitorio, ad esclusione quindi di qualsiasi connotazione punitiva-deterrente quali sono quelle offerte dalle sentenze straniere.

Opporre un principio di ordine pubblico desumibile da categorie e nozioni di diritto interno sortisce l'effetto di trattare la sentenza straniera alla stregua di una di merito pronunciata da un giudice italiano, ma soprattutto, la funzione del rimedio risarcitorio, attualmente configurato in termini esclusivamente compensatori, finisce con l'essere elevata a rango costituzionale. conclusione questa cui non si spinge neppure Cass., s. u., 22 luglio 2015, n. 15350 nel porre ristretti limiti al riconoscimento del danno

cosiddetto tanatologico.

I tempi potrebbero essere quindi maturi, anche in ragione “*della dinamicità o polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale, che invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro frammentazione tra i diversi ordinamenti nazionali*” per considerare la “*evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente*”, come si espresse Cass., sez. I civ., 15 aprile 2015, n. 7613 considerando le affinità fra i *punitive damages* e le *astreintes* di matrice francese²⁸.

Resta fermo, in ogni caso, l'apprezzamento del giudice della delibazione sull'eventuale sproporzione dell'importo liquidato dal giudice straniero, nonché sulla qualificazione della natura punitiva e sanzionatoria della condanna, poiché si tratta di un giudizio di fatto, riservato al medesimo giudice, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Nel caso di specie la sentenza statunitense, come già si è rilevato, non ha specificato quali danni siano stati indennizzati, poiché ha recepito l'importo della transazione con il danneggiato, un milione di dollari (due, considerando la parallela transazione stipulata dall'infortunato con la società importatrice) che non può considerarsi ‘un quantum risarcitorio abnorme’, come rilevano le S.U., a fronte di lesioni

²⁸ Si legge nella medesima sentenza che “*anche l'ordinamento italiano conosce, a fronte dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, misure generali e speciali volte ad ottenerne l'adempimento mediante la pressione esercitata sulla volontà dell'inadempiente a mezzo della minaccia di una sanzione pecuniaria, che si accresce con il protrarsi o il reiterarsi della condotta indesiderata [...]* Il concetto di ordine pubblico italiano, cui la sentenza straniera deve conformarsi per poter essere delibata, consiste dunque nel complesso dei principi cardine dell'ordinamento giuridico, i quali caratterizzano la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché nelle regole inderogabili, provviste del connotato della fundamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, immanenti ai più importanti istituti giuridici, ivi compresi i principi desumibili dalla Carta costituzionale, tenuto conto del contesto Europeo, internazionale e convenzionale nel quali tali principi cardine etico-giuridici sono da collocare. Non può prescindersi, dunque, da una valutazione complessiva della materia all'esame. Deve constatarsi, pertanto, che lo strumento di coercizione del comportamento desiderato mediante condanna giudiziaria ad una somma progressiva a ciò rivolta - nel perseguimento di fini privati, ma a volte anche superindividuali o generali - è presente nel nostro ordinamento, ed anzi l'area dei diritti presidiati dallo stesso è venuta man mano ad estendersi.

E' noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (posto che la minaccia del futuro risarcimento scoraggia dal tenere una condotta illecita, anche se, secondo gli approdi dell'analisi economica del diritto, l'obiettivo di optimal deterrence è raggiunto solo se la misura del risarcimento superi il profitto sperato) e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante).

*Si riscontra, dunque, l'evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi, specialmente a fronte di un animus nocendi; pur restando la funzione risarcitoria quella immediata e diretta cui l'istituto è teso, tanto da restare imprescindibile il parametro del danno cagionato”. B. Capponi, *Astreintes nel processo civile italiano?*, in *Giust. civ.*, 1999, II, 157 ss.*

craniche e postumi invalidanti subiti dall'infortunato, oltre alle spese mediche sostenute per 335.000 dollari, ed una perdita della capacità di guadagno dello stesso corridore professionista stimata dai due a tre milioni di dollari.

Pertanto, pur in assenza di indicazioni nella sentenza circa le regole ed i criteri di liquidazione del danno, non può presumersi una natura parzialmente sanzionatoria del *quantum* transatto, che si mantiene sotto i limiti della sola componente patrimoniale del danno subito: ne consegue, come rilevano le S.U., *“che non v'è alcun modo per ipotizzare il carattere ‘punitivo’ della condanna pronunciata, carattere che comunque non si può presumere sol perché manchi nella sentenza, o meglio nella transazione recepita dal giudice americano, una chiara distinzione delle componenti del danno”*.

3. Le Sezioni Unite si pronunciano rendendo un principio di diritto nell'interesse della legge

L'importante sentenza delle S.U. del 5 luglio 2017 avrebbe potuto così concludersi, ma il Collegio ha ritenuto di andare oltre, avvalendosi del potere riconosciutogli dal terzo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., secondo il quale: *“il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza”*.

Viene così sottolineato, innanzitutto, che al tendenziale rifiuto opposto dal Supremo Collegio all'ampliamento della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguato riscontro normativo, si contrappone tuttavia quanto offerto dalle traiettorie seguite dall'istituto della responsabilità civile: se la funzione primaria rimane quella riparatoria, nondimeno *“è emersa una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”*, come mostrano non pochi interventi legislativi, segno della *“urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti”*.

Non a caso l'espressione 'danni punitivi' ricorre in un gran numero di sentenze nazionali che nulla hanno direttamente a spartire con l'istituto di matrice anglosassone: è

un fenomeno interessante, che denota il successo, almeno sul piano terminologico, della circolazione di questo modello presso i nostri giudici in conseguenza dell'adozione, ad opera del legislatore, di figure che –in qualche modo- la evocano²⁹.

Sebbene quindi questo istituto rimanga estraneo al nostro ordinamento secondo i tratti che gli sono propri, nondimeno diverse norme, anche recenti, si prestano ad una istintiva assimilazione, pur nella immensa distanza dei valori pecuniari che ad esse, rispettivamente, si riferiscono.

Necessario ricordare che, in alcuni casi, le radici possono essere trovate in norme presenti da tempo nel nostro ordinamento, quali l'art. 96 cod. proc. civ. sulla responsabilità aggravata per lite temeraria³⁰, cui la l. 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il terzo comma a norma del quale *“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*, contestualmente è stato abrogato il quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. volto a disincentivare azzardati ricorsi per cassazione, riconoscendo alla stessa il potere di condannare *“la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”*³¹.

La legge di riforma del 2009 ha pertanto conferito valenza generale al principio sanzionatorio, così manifestando non soltanto la preoccupazione nei confronti dei futuri contenziosi che inflazionano i ruoli delle sedi giudiziarie, ma –per quanto qui di interesse- ha riconosciuto la possibilità di attribuire funzione sanzionatoria al pagamento

²⁹ Si consideri, ad esempio, Cons. Giust. Amm. Sic., 22 gennaio 2013, n. 26, che in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato pur escludendo che la disposizione dell'articolo 114, quarto comma, lett. e c.p.a. sia ascrivibile alla categoria dei danni punitivi, nondimeno condanna l'amministrazione inottemperante a *“corrispondere una somma pari allo 0,5% di quanto dovuto per ogni mese, o frazione di mese pari o superiore a quindici giorni, di ulteriore ritardo [...] agli adempimenti di competenza dell'amministrazione provvederà, in via sostitutiva, e con oneri a carico dell'amministrazione intimata, un commissario ad acta che il Collegio reputa opportuno nominare nella persona del Prefetto di Palermo o Funzionario da Questi designato”*.

³⁰ Presente *ab origine* nel cod. proc. civ.

³¹ Così, ad esempio, in tema di concessione della somma consentita dal terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: Trib. Pordenone, 31 luglio 2017; Trib. Ancona, sez. I, 10 gennaio 2017; Trib. Genova, sez. V, 21 ottobre 2016; Trib. Varese, sez. I, ord. 14 giugno 2011; Trib. Milano, sez. V, 5 aprile 2012; Trib. Milano, sez. V, 18 luglio 2013; Trib. Milano, sez. V, 30 settembre 2013; Trib. Milano, sez. V, 14 novembre 2013; Trib. Milano, sez. V, 21 novembre 2013; Trib. Aosta, 3 maggio 2012;

disposto dal giudice di una somma di denaro non già a favore dell'erario, bensì della controparte indipendentemente dalla prova del danno.

L'entità dell'ammontare dell'importo liquidato dal giudice costituisce un tema sul quale si è pronunciato anche il Consiglio di Stato³², affermando che “*nel silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all'interessato di colpire l'autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguiti). Tale impostazione ha trovato ingresso nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di liquidazione del risarcimento del danno all'immagine ammesso in una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito); in questo caso gli eventuali utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata, ben potrebbero costituire parametro di riferimento, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri, come quello del valore della controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.pc.)*”

Il principio espresso dal terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rimasto alquanto sotto traccia, è in realtà dirompente in quanto codifica una forma di pena privata in funzione sanzionatoria di un comportamento dannoso nei confronti della controparte e della collettività, che ha interesse ad un efficiente funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia.

E' anche interessante osservare che una tipica figura statunitense presenta indubbe analogie con questo strumento sanzionatorio: le *frivolous lawsuits* sono azioni legali senza reale fondamento, ad esempio perché escluse dalle leggi: in base alla *Rule 11* delle *Federal Rules of Civile Procedure*, (c) *Sanctions*, “*If, after notice and a reasonable opportunity to*

³² Cons. Stato Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252.

*respond, the court determines that Rule 11 has been violated, the court may impose an appropriate sanction on any attorney, law firm, or party that violated the rule or is responsible for the violation*³³.

Una innovazione di questa portata non poteva non suscitare reazioni di rigetto: il Tribunale di Firenze³⁴ ha infatti sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., e la Corte, con sentenza 23 giugno 2016, n. 152, ha quindi affrontato il tema del diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento di *“una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosterebbe dalla struttura tipica dell'illecito civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96 e confluirebbe, invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette ‘condanne afflittive’”*.

La Corte non ha alcun dubbio circa la natura essenzialmente non risarcitoria, bensì sanzionatoria -con finalità deflative del carico giudiziario- della disposizione chiamata a valutare, sottolineando che depongono in questo senso anche significativi elementi lessicali, quali la condanna al ‘pagamento di una somma’ che segna una netta differenza terminologica rispetto al ‘risarcimento dei danni’, oggetto della condanna cui si riferiscono i primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ.; inoltre, la condanna di cui al terzo comma è sistematicamente collegata al contenuto della ‘pronuncia sulle spese’ e la sua adottabilità ‘anche d'ufficio’ la sottrae all'iniziativa di parte e ne conferma, ulteriormente, la funzione volta alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, assumendo tratti indubbiamente pubblicistici in ragione di una lesione arrecata al puntuale funzionamento del sistema giudiziario.

Deve, infatti, essere garantita la ragionevole durata di un giusto processo in attuazione di un interesse di rango costituzionale: in questa prospettiva il beneficiario della sanzione, come prospettato dal Tribunale fiorentino in sede di remissione, avrebbe potuto essere, con una diversa scelta legislativa, lo Stato medesimo.

³³ Circa l'entità della sanzione, dispone la Rule 11 che *“A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation”*.

³⁴ Trib. Firenze, sez. III, Ordinanza di remissione alla Corte, 16 dicembre 2014, in relazione al contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Come in altri casi considerati dall'ordinamento³⁵ sarebbe stata una soluzione ragionevole, ma ciò non comporta per sé la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, ascrivibile alla finalità di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, per tacer, poi, del fatto che la regola così delineata si presta a soddisfare una concorrente finalità indennizzatoria nei confronti della parte vittoriosa -pregiudicata anch'essa da una temeraria chiamata in giudizio- nelle non infrequenti ipotesi in cui sia arduo per essa provare l'*an* o il *quantum* del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento accordato dai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non presenta, quindi, connotati di irragionevolezza, ma riflette una fra le possibili opzioni del legislatore, la cui discrezionalità non è costituzionalmente vincolata nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo fungendo, al contempo, da deterrente al radicarsi di simili condotte.

Non appare fuori luogo, a questo punto, ritenere che la funzione sanzionatoria di una condanna correlata ad un comportamento socialmente reprovevole abbia pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, con quali ripercussioni future è da vedere.

Altrettanto risalenti sono le radici di un altro caso in cui il legislatore ha dato recentemente prova di guardare con favore alle sanzioni di tipo 'privato': è curiosa la sorte dell'art. 70 disp. att. cod. civ. istitutivo della sanzione di cento lire a favore del bilancio condominiale per ogni infrazione al regolamento, a lungo forse l'unico caso di pena privata presente nel nostro ordinamento, lasciato -di fatto- morire per la mancata rivalutazione della sanzione -ridicolmente divenuta € 0,05- che la l. 11 dicembre 2012, n. 220 in sede di riforma del condominio ha rivitalizzato elevando l'importo a € 200 ed, in caso di recidiva, a € 800.

³⁵ Finalità analoghe ha l'art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in funzione sanzionatoria del comportamento della parte che ha fatto spregiudicatamente fallire il procedimento di mediazione, ma in questo caso l'importo della sanzione è determinato dalla legge ed è a favore dell'erario: C. Vaccà, M. Martello, *La mediazione delle controversie. D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e d.m. 18 ottobre 2010, n. 180*, Milano, 2010.

Molte sono le fattispecie rispetto alle quali il legislatore ha dato accesso³⁶ in epoca recente, ma non solo, a strumenti sanzionatori, ed è forse l'ambito giuslavoristico quello che presenta le maggiori opportunità di sviluppo dei rimedi non direttamente risarcitori: la sentenza delle S.U. è molto accurata nella ricognizione delle numerose fattispecie³⁷.

L'indicazione delle S.U. è chiara: è sterile la ricerca di una piena corrispondenza fra istituti stranieri ed istituti italiani, e non presenta alcuna *“utilità chiedersi se la ratio della funzione deterrente della responsabilità civile nel nostro sistema sia identica a quella che genera i punitive damages. L'interrogativo è solo il seguente: se l'istituto che bussa alla porta sia in aperta contraddizione con l'intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione”*.

La risposta si trova, sempre ad avviso delle S.U., nella verifica del principio di legalità, secondo il quale la condanna straniera a 'risarcimenti punitivi' deve essere riposta *“su una fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia ‘secondo principi e soluzioni’ di quel paese, con effetti*

³⁶ Gli artt. 124 secondo comma, e 131 secondo comma del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, **Codice della proprietà industriale**, in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale; l'art. 140, settimo comma del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, **Codice del consumo**; la l. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto l'art. 709 ter cod. proc. civ. in relazione agli inadempimenti agli **obblighi di affidamento della prole** (in questo caso, però, beneficiaria della sanzione è la Cassa delle ammende); la l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto l'art. 614 bis cod. proc. civ., in tema di **provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro**; il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo in sede di **giudizio di ottemperanza**; la l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, istitutivo di una **sanzione a carico del locatore** nel caso di recesso per una ragione successivamente non riscontrata; il d.l. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di **pubblicazione di intercettazioni illegali**; il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125, relativo alla proprietà industriale; il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 undecies, comma 2, in tema di **intermediazione finanziaria**; il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3 - 5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, affianca al risarcimento del danno in favore della parte lesa, sanzioni pecuniarie civili, con finalità preventiva e repressiva; la l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che prevede una somma aggiuntiva a titolo riparatorio nella **diffamazione a mezzo stampa**; l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una "somma equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'**abuso del processo** (nel processo amministrativo l'art. 26, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104); l'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*; l'art. 3, terzo comma l. 18 giugno 1998, n. 192, *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*.

³⁷ Con le modifiche apportate dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta 'Fornero', l'art. 18 dello *Statuto dei lavoratori* disciplina diversi casi di indennità a fronte di **licenziamenti discriminatori**; l'art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 recante *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*, sulle **controverse in materia di discriminazione**; l'art. 18 secondo comma dello Statuto dei lavoratori, l'art. 28, secondo comma del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*, in materia di **tutela del lavoratore assunto a tempo determinato**; l'art. 32, quinto, sesto e settimo comma della l. 4 novembre 2010, n. 183 cosiddetta 'collegato lavoro', che stabilisce, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell'apposizione del termine, una forfettizzazione del risarcimento.

che risultino non contrastanti con l'ordinamento italiano”.

Fondamentale per l'analisi della compatibilità è, comunque, l'art. 49 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, relativo ai "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", la cui applicazione comporta che *“il controllo delle Corti di appello sia portato a verificare la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione”* in quanto *“la proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, a prescindere da questo disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile”*.

Grande attenzione deve essere prestata agli effetti che la pronuncia del giudice straniero può produrre in Italia, con la profondità della verifica che si deve dedicare al recepimento *“di un istituto sconosciuto, ma in via generale non incompatibile con il sistema”*.

L'affermazione è, comprensibilmente, di enorme portata innovativa, e risolve, quindi, in modo affermativo l'annosa questione della compatibilità con l'ordinamento delle sanzioni punitive, o deterrenti, consentendo alle S.U. di enunciare un principio di diritto dalle grandi implicazioni evolutive.

“Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico”.

La decisione resa a s. u. dal Supremo Collegio il 5 luglio 2017 appare potenzialmente foriera di sviluppi di grande interesse, specie –ma non solo- se il legislatore vorrà cogliere le dirompenti indicazioni che essa offre.

L'approfondimento dell'attuale latitudine della nozione di ordine pubblico, nella

prospettiva transnazionale, il riconoscimento al sistema della responsabilità civile di funzioni diverse da quella meramente risarcitoria, costituiscono principi con i quali non ci si potrà non confrontare di fronte ad *“un humus comune in cui si sviluppano e si radicano principi generali che finiscono per comporre un diritto privato non più domestico, ma tale da pervadere tutti i Paesi europei, e perciò denominato ‘diritto privato europeo’”*³⁸.

³⁸ G. Alpa, *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica. La giurisprudenza civile*, relazione presentata al congresso organizzato dalla Corte costituzionale e dal Consiglio nazionale forense a Roma, Palazzo della Consulta, 21 ottobre 2005.